

Soggetti non più obbligati all'iscrizione al SISTRI Restituzione dei dispositivi USB e delle Black Box Adesione volontaria

Il campo di applicazione del SISTRI a titolo obbligatorio è stato, come noto, considerevolmente ridotto rispetto a quello iniziale. L'obbligo ora ricade principalmente sui gestori di rifiuti speciali pericolosi (a prescindere dal numero dei dipendenti) e sui produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (con più di 10 dipendenti). Le disposizioni applicabili per individuare dettagliatamente i soggetti obbligati sono riportate nell'allegato, con i pertinenti riferimenti normativi. Gli altri soggetti hanno la possibilità di aderire volontariamente, facendone espressa richiesta.

Con l'approssimarsi della fine dell'anno e in vista del pieno avvio del SISTRI (disposto per legge al 1° gennaio 2015), diverse associazioni hanno chiesto a Confindustria le modalità con cui le imprese per le quali è venuto meno l'obbligo di iscrizione possono provvedere alla restituzione dei dispositivi USB e delle Black Box detenuti in comodato d'uso.

In assenza di riscontri ministeriali in merito e alla luce delle vigenti disposizioni, riteniamo appropriate le procedure sotto riportate per i diversi casi che si possono presentare.

1. Soggetti iscritti che non intendono aderire volontariamente a SISTRI

Si presentano tre diversi casi:

- a) **soggetti che svolgono unicamente attività per le quali non sussiste più obbligo di iscrizione** per le quali non hanno comunicato espressamente al Concessionario l'adesione volontaria e non intendono farlo: restituiscono al SISTRI **tutti** i dispositivi USB ricevuti in comodato con la procedura di cui al punto 1.1;
- b) **soggetti che, oltre ad attività tuttora soggette all'obbligo presenti in una o più unità locali, svolgono in altre unità locali unicamente attività per le quali è cessato l'obbligo di iscrizione**, per le quali non hanno comunicato espressamente al Concessionario l'adesione volontaria e non intendono farlo: restituiscono al SISTRI, con la procedura di cui al punto 1.1, i dispositivi USB ricevuti in comodato relativi alle unità locali non più soggette all'obbligo;

c) soggetti che, oltre ad attività tuttora soggette all’obbligo svolte in una o più unità locali, svolgono nelle stesse unità locali anche attività per le quali è cessato l’obbligo di iscrizione, per le quali non hanno comunicato espressamente al Concessionario l’adesione volontaria e non intendono farlo devono conservare i dispositivi USB per utilizzarli nella gestione delle attività obbligate e cancellare le attività non obbligate utilizzando la procedura presente nell’area Gestione azienda del sito SISTRI.

1.1 . Restituzione dei dispositivi USB

La restituzione dei dispositivi USB si effettua inviandoli direttamente a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: SISTRI, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, via Cristoforo Colombo 44, 00147 ROMA. Nella nota di accompagnamento l’impresa dovrà fornire alcune indicazioni minimali, integrabili, ove ritenuto opportuno, con specificazioni puntuali sui casi particolari:

- Il N. Pratica SISTRI
- La ragione sociale dell’impresa, con relativo codice fiscale o partita IVA
- L’elenco dei dispositivi USB riconsegnati (con identificativo), con la motivazione che l’impresa non intende avvalersene, essendo venuto meno l’obbligo di legge
- Data e firma del legale rappresentante (con copia di un suo documento d’identità in corso di validità).

Nella nota di accompagnamento andrà opportunamente indicato se la cessazione dell’obbligo di iscrizione al SISTRI è connessa alle dimensioni dell’impresa (vale per enti e imprese, fino a dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi). Il Manuale operativo SISTRI riporta la metodica di calcolo per il conteggio dei dipendenti (in allegato).

Qualora il soggetto/impresa abbia smarrito o abbia subito il furto di uno o più dispositivi USB, dovrà allegare anche copia della denuncia presentata alle Autorità di pubblica sicurezza.

1.2. Restituzione dei dispositivi Black Box

Come previsto all’articolo 21, comma 5, del d.m. 52/2011, la restituzione delle Black Box viene effettuata con le procedure indicate dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali con circolare n. 350 del 28.02.2011, punto 2, precisando che si mantiene l’iscrizione all’Albo per le attività non soggette al SISTRI.

1.3. Cancellazioni già effettuate

Per tutti i casi esaminati, rimangono ovviamente ugualmente efficaci le richieste di cancellazione effettuate a mezzo sito internet SISTRI, Sezione Gestione azienda, corredate dalla relativa restituzione dei dispositivi USB, indirizzata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché le richieste di cancellazione e la restituzione dei dispositivi USB trasmesse al medesimo MATTM, a mezzo raccomandata.

1.4 Produzione accidentale di rifiuti speciali pericolosi

Si ricorda che nel caso in cui un produttore iniziale di rifiuti speciali non pericolosi con più di dieci dipendenti, non già o non più iscritto al SISTRI, dovesse produrre in via accidentale un rifiuto speciale pericoloso o dovesse riclassificare come pericoloso un rifiuto speciale non pericoloso ricadendo in tal modo nel campo di applicazione del SISTRI, deve chiedere l'adesione al SISTRI entro 3 giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità del rifiuto (d.lgs. 152/2006, art. 188-ter, comma 10).

2. Soggetti che intendono aderire volontariamente a SISTRI

La circolare 1 del 31 ottobre 2013 dispone che l'adesione volontaria deve essere espressamente comunicata dall'impresa al Concessionario secondo una modulistica che dovrebbe essere disponibile sul sito SISTRI, tuttora non pubblicata. I soggetti che intendono aderire volontariamente dovrebbero quindi preliminarmente richiedere la modulistica in questione al Ministero dell'Ambiente, per poterla usare nella comunicazione da effettuare.

Ciò premesso, per l'adesione volontaria si presentano due possibilità:

- a) soggetti mai iscritti al SISTRI che iniziano una o più attività per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione e che intendono aderirvi volontariamente:** effettuano la comunicazione al Concessionario manifestando la loro volontà di aderire volontariamente, procedendo al contempo all'iscrizione al SISTRI con la procedura ordinaria;
- b) soggetti iscritti al SISTRI che, in presenza o meno di attività obbligate, svolgono attività per le quali non sussiste più l'obbligo di iscrizione e per le quali intendono aderirvi volontariamente:** effettuano la comunicazione al Concessionario manifestando la loro volontà di aderire volontariamente per le attività per le quali non sono più obbligati.

Allegato – Disposizioni normative e regolamentari, circolari, manuale operativo

1) Limitazione dell'obbligo ai soli rifiuti speciali pericolosi

Il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha modificato l'articolo 188-ter del d.lgs. 152/2006, rideterminando le categorie di soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, e ha previsto, tra l'altro, la possibilità di specificare ulteriormente "con uno o più decreti" dette categorie (articolo 11, comma 1). Le categorie dei soggetti obbligati individuate dalla legge di conversione sono: "i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi".

2) Limitazione dell'obbligo ai produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti

Il dm Ambiente 24 aprile 2014, "Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione dette categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006" - vigente a partire dal 1 maggio 2014 - in sede di prima attuazione ha ristretto il campo di applicazione stabilendo che, per quanto concerne la categoria dei produttori iniziali, sono obbligati ad aderire al SISTRI (art.1, c.1):

- a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006;
- b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 152 del 2006;
- d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania;
- e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006".

3) Adesione volontaria al SISTRI

La circolare n. 1 del 31 ottobre 2013 della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche definisce la procedura per i soggetti non obbligati che intendono aderire volontariamente al SISTRI.

Il comma 6 della circolare così dispone:

“6. Adesione volontaria al SISTRI

Nel caso in cui un’impresa non obbligata, decida di procedere all’adesione volontaria al SISTRI deve comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI. L’adesione comporta l’applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell’impresa che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo.”

4) Dispositivi USB in comodato gratuito

Il dm Ambiente 18 febbraio 2011 n. 52, all’articolo 9, comma 1, dispone: “i dispositivi USB restano di proprietà del SISTRI e vengono affidati agli operatori iscritti in comodato d’uso”.

5) Calcolo del numero dei dipendenti

La definizione di “dipendenti” era originariamente presente nella disciplina SISTRI del d.lgs. 152/2006 (art. 188 ter comma 3), ma è stata soppressa con il dl 101/2013 (art. 11, c. 1). La norma era stata in precedenza ripresa pressoché integralmente dal citato dm 52/2011, art. 2, c. 1, lettera c), che così definisce i dipendenti:

c) «dipendenti»: il numero di addetti, ossia delle persone occupate nell’unità locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento, anche se temporaneamente assente per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera. I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all’intero superiore e inferiore più vicino.”

Ancora in questi giorni, il SISTRI invita le imprese che pongono quesiti sulla corretta applicazione della norma a consultare la metodologia di calcolo riportata nel manuale operativo (“versione 3.1 del 07.08.2013, in corso di aggiornamento”), che modifica la precedente versione per recepire osservazioni del MATTM.

La questione è trattata alla sezione 2.1 del manuale operativo - Calcolo dei dipendenti:

“In questa sezione vengono descritti i criteri da seguire per la determinazione del numero dei dipendenti di ciascuna azienda o unità locale ai fini dell’iscrizione al SISTRI. Il numero dei dipendenti ha rilevanza sia ai fini della determinazione dell’obbligo di iscrizione sia ai fini del calcolo dei contributi per le unità locali.”

“Metodologia di calcolo. Per il calcolo dei lavoratori dipendenti si fa riferimento alle metodologie di calcolo delle Unità Lavorative Annue così come stabilite dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005.

In base a tale decreto, ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro

previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Nei casi di assenza prolungata (maternità e malattie lunghe) verrà conteggiata una sola unità lavorativa anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto a sostituire l'assente mediante la stipulazione di un contratto a termine.

Si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA).

Per il calcolo dei lavoratori autonomi e parasubordinati, questi vanno conteggiati: come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto come parasubordinato o lavoratore autonomo e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.

In caso di frazione si arrotonda all'intero superiore o inferiore più vicino. Qualora l'ente o l'impresa abbia un numero di dipendenti suddivisi in diverse unità locali va considerato il numero totale.

Ulteriori precisazioni. Con la dicitura “lavoro indipendente” si indicano le posizioni di “lavoro autonomo” che prevedono una diretta relazione tra datore di lavoro e prestatore di lavoro. Ai fini del SISTRI vanno prese in considerazione le sole prestazioni che abbiano caratteristiche di stabilità e continuità, anche se fornita in maniera indipendente con esclusione, quindi, delle forme occasionali di collaborazione lavorativa.”

6) Produzione accidentale di rifiuti pericolosi

Il d.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 188-ter, c. 10, che “*Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti.*”.